

COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE SISTEMATICO

CAPO I°

- Art. 1 - Istituzione del servizio
- Art. 2 - Oggetto del regolamento
- Art. 3 - Gestione del servizio
- Art. 4 - Funzionario responsabile
- Art. 5 - Soggetto passivo
- Art. 6 - Definizione e finalità del servizio

CAPO II°

- Art. 7 - Superficie degli impianti
- Art. 8 - Ripartizione della superficie e degli impianti
- Art. 9 - Spazi privati per le affissioni dirette
- Art. 10 - Autorizzazione per le affissioni dirette
- Art. 11 - Modifica ubicazione impianti

CAPO III°

- Art. 12 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 13 - Consegna del materiale da affiggere
- Art. 14 - Diniego di affissioni o materiale pubblicitario
- Art. 15 - Annullamento della commissione

CAPO IV°

- Art. 16 - Tariffe
- Art. 17 - Riduzione del diritto
- Art. 18 - Esenzioni dal diritto

CAPO V°

- Art. 19 - Pagamento del diritto - recupero di somme -
- Art. 20 - Gestione contabile delle somme riscosse
- Art. 21 - Orario di apertura dell'ufficio
- Art. 22 - Rendiconto della gestione del servizio
- Art. 23 - Contenzioso

CAPO VI°

- Art. 24 - Sanzioni tributarie ed interessi - Sanzioni amministrative**
- Art. 25 - Rinvio ad altre disposizioni**
- Art. 26 - Pubblicità del regolamento**
- Art. 27 - Variazioni del regolamento**
- Art. 28 - Entrata in vigore**

CAPO I -
NORME GENERALI

ART.1
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E'istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art.18, comma 2, del D.Lgs.15 Novembre 1993, il servizio delle "Pubbliche affissioni".

ART.2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n°507, così come previsto dall'art.3, comma 1, del detto D.Lgs.
2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' sara' oggetto di apposito separato regolamento.

ART.3
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potra' essere gestito, come previsto dall'art.25 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n°507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art.32 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n°507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita Deliberazione, determinera' la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa Deliberazione sara' approvato, rispettivamente lo Statuto o il Capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART.4

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1 Nel caso di gestione diretta il Comune nomina un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale del diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART.5

SOGGETTO PASSIVO

(Art.19, comma 1, del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n°507)

- 1 Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART.6

DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

(Art.18, comma 1, del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n°507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.

CAPO II

SPAZI PER LE AFFISSIONI AFFISSIONI DIRETTE

ART.7

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

(Art. 18, comma 3, del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n°507)

1. La superficie minima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq.12 per ogni mille abitanti.

In caso di aumento della popolazione si procedera' all'adeguamento automatico delle superfici a cura dell'Ufficio Tecnico.

2. La Giunta Comunale, con apposite Deliberazioni, determinera' la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART.8

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

(Art.3, comma 3, del D.Lgs 15 Novembre 1993, n°507)

1 La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economiche, effettuate dal servizio comunale, nella misura del 5% della superficie determinata in base al comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento;
- b) alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale, nella misura del 90% della superficie determinata in base al comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento;
- c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, nella misura del 5% della superficie determinata in base al comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento;

Quanto alle ubicazioni dei medesimi, compatibilmente con le dimensioni dei singoli spazi destinati alle affissioni, questi dovranno essere possibilmente suddivisi percentualmente secondo le categorie di cui al comma che precede

ART.9

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art.12, comma 3, del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n°507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART.10

AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1.L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovra' essere richiesta dagli interessati con allegate n°2 copie:

- a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato di cui l'impianto dovra' essere realizzato;

b) relazione sulle caratteristiche dell'impianti;

c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;

d) disegno dell'impianto.

2. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciato dal Sindaco.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n°241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 fissato in mesi uno. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio, chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di mesi uno.

ART.11

MODIFICA UBICAZIONE IMPIANTI

Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi.

Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

CAPO III

- MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI -

ART.12

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art.22 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n°507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.

In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

6. Il commitente ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui é stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 nei giorni festivi, é dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di . 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione puo', con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'Ufficio del servizio di pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione puo' avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
- 11 Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovra' essere indicato il giorno in cui l'affissione avra' luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sara' immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilita', sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale é stata fatta.

ART.13

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovra' essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia, sara' trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potra' essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART.14

DINIEGO DI AFFISSIONI O MATERIALE PUBBLICITARIO

1. Resta facolta' insindacabile dell'ufficio addetto alle affissioni rifiutare l'affissioni ovvero alla istallazione di materiale il cui contenuto sia contrario alla decenza pubblica, ovvero si presenti come licenzioso, o in qualche maniera possa integrare un reato (calunnia, diffamazione ecc..).
- In tal caso a cura dell'ufficio entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta si dovra' dare comunicazione motivata al richiedente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il

materiale consegnato fatto pervenire resta a disposizione del richiedente il servizio per il suo ritiro.

Per effetto di tale rifiuto nessun indennizzo è dovuto all'interessato.

ART.15

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1.L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 12, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 12.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 12 dovrà pervenire all'Ufficio Comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello per l'affissione.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

6. Decorso i sessanta giorni il materiale inviato alla Segreteria Comunale per essere compreso tra gli atti da consegnare alla Croce Rossa italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

CAPO IV

- TARIFFE -

ART.16

TARIFFE

1.Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n°507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse

ART.17

RIDUZIONE DEL DIRITTO

(Art.20 D. Lgs. 15 Novembre 1993, n°507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 18;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART.18

ESENZIONI DAL DIRITTO

(Art.21 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n°507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO V

- MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO -

ART.19

PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME -

(Art. 19, comma 7, del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n°507)

- 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art.9 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n°507.
- 2. Per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D. Lgs.n°507/1993.

ART.20

GESTIONE CONTABILE DELLE SOMMME RISCOSSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art.35, comma 4, del D. Lgs.15 Novembre 1993, N°507 e di cui al Decreto 26.04.1994 del Ministro delle Finanze riportato in Gazzetta Ufficiale n°130 del 06.06.1994.

2. Il responsabile di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente art. 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART.21

ORARIO DI APERTURA DELL'UFFICIO

Con provvedimento del Sindaco viene fissato l'orario di apertura dell'Ufficio al pubblico, possibilmente nell'arco della intera giornata onde facilitare l'accesso al pubblico.

ART.22

RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Trimestralmente il responsabile della imposta dovrà effettuare apposito rendiconto da sottoporre al riscontro ed all'approvazione del responsabile dell'Ufficio Tributi. Detto Rendiconto dovrà comprendere la indicazione dei seguenti elementi.

- Numero dei committenti;
- Importo liquidato;
- Somme incassate con la indicazione del numero delle bollette staccate;
- Numeri ed estremi delle partite e relativi importi non incassati e per le quali si avvia la procedura di riscossione coatta;
- Numero ed estremi delle partite per le quali è disposto lo sgravio o il rimborso di imposte o diritti.

Semestralmente il responsabile della imposta provvede alla compilazione dei ruoli di riscossione coatta, delle partite rimaste insolute, ai sensi dell'art.68 del D.P.R. 28.01.1988 n°43

ART.23

CONTENZIOSO

1. La giurisdizione tributaria per il diritto sulle pubbliche affissioni é esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D. Lgs.31 Dicembre 1992 n°546

2. Il processo é introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

CAPO VI
- SANZIONI E NORME FINALI -

ART.24
SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE
(art.23 e 24 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n°507)

Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n°507.

ART.25
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 15 Novembre 1993, n°507, nonche' alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART.26
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1.Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 Agosto 1990, N°241, sara' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.27
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facolta' di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ART.28
ENTRATA IN VIGORE
(Art.3, comma4, del D. Leg. 15 Novembre 1993, n°507)

1 Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione é divenuta esecutiva a norma di legge.